

## **LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI E INTERUNIVERSITARI**

*(approvate dal S.A. con deliberazione n. 11/2022/13.1 del 19.12.2022 e dal C.d.A. con deliberazione n. 13/2022/17.1 del 23.12.2022)*

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Tipologie di Centri, finalità e caratteristiche generali**

Presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale possono essere costituiti, nel rispetto della normativa nazionale, dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo:

**a) Centri di ricerca interdipartimentali:** strutture scientifiche e didattiche dell'Università che hanno lo scopo di sviluppare e coordinare attività di ricerca di rilevante impegno scientifico e finanziario connesse a progetti di durata pluriennale e in cui siano coinvolti gruppi di ricerca di più dipartimenti. Tali attività:

- possono essere legate alla partecipazione a progetti finalizzati promossi da enti pubblici di ricerca o ad altre ricerche che l'Università svolga sulla base di contratti o convenzioni;
- possono essere rivolte allo studio e al perfezionamento delle metodologie di ricerca e delle loro potenzialità ai fini di specifici programmi di ricerca e alla contestuale ed eventuale creazione di banche dati a livello locale e nazionale che raccolgano le relative informazioni scientifiche.

**b) Centri di ricerca interuniversitari:** strutture organizzative dell'Ateneo costituite tra più Università quali strumenti di collaborazione scientifica o sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università per svolgere attività di ricerca su tematiche di comune interesse per le quali siano necessari l'apporto e la gestione integrata di risorse e di competenze delle Università contraenti, nonché per lo svolgimento in comune di attività di formazione e divulgazione.

I Centri perseguono le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali delle Università aderenti, non hanno capacità giuridica né autonomia patrimoniale.

L'Ateneo può aderire a Centri già esistenti secondo le modalità illustrate negli articoli successivi.

#### **Disposizioni operative e procedure amministrative correlate**

Tutte le procedure amministrative correlate alla costituzione dei Centri e al loro successivo funzionamento si uniformano alla normativa interna e alle disposizioni di seguito illustrate.

Le procedure fanno capo agli uffici competenti dell'Amministrazione che si occuperanno anche degli adempimenti connessi al funzionamento e al monitoraggio dei Centri (nomine, deliberazioni degli Organi di Ateneo, rapporti con le controparti esterne ecc., aggiornamento sito web di Ateneo).



## **COSTITUZIONE CENTRO INTERDIPARTIMENTALE O ADESIONE A CENTRO ESISTENTE**

### **Proposta di costituzione e successiva istituzione. Composizione del Centro.**

La proposta di costituzione di un Centro di ricerca interdipartimentale, indirizzata al Rettore, deve essere avanzata da almeno due Dipartimenti ed essere approvata dai relativi Consigli che contestualmente approveranno anche una bozza di regolamento redatta utilizzando lo schema tipo allegato alle presenti Linee Guida, approvato con deliberazione del Senato Accademico n. 6/2014/4.2 del 30/6/2014.

Eventuali modifiche al suddetto schema dovranno essere adeguatamente motivate.

Possono aderire al Centro enti e centri esterni e studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro secondo le modalità previste dallo schema tipo di Regolamento.

Nella proposta devono essere indicate le ragioni che rendono opportuna la costituzione del Centro e le finalità che si intendono perseguire.

Nel Regolamento di funzionamento di ciascun Centro devono essere indicati:

- la denominazione del Centro e le strutture aderenti in qualità di proponenti
- l'oggetto e le finalità da perseguire
- la sede
- la composizione degli Organi

L'istituzione del Centro è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Il Regolamento di funzionamento del Centro è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

L'istituzione del Centro è successivamente formalizzata con Decreto rettorale di emanazione del Regolamento di funzionamento.

### **Sede e gestione amministrativo-contabile**

Il Centro ha sede amministrativa e contabile presso il Dipartimento di afferenza del Direttore; per particolari esigenze, da specificare nella proposta di costituzione, si potrà prevedere il collocamento del Centro in altra sede.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, sulla base di specifici criteri definiti dallo stesso Consiglio, eventuali stanziamenti destinati ai Centri di particolare rilevanza, previa valutazione complessiva dell'andamento dell'iniziativa dal punto di vista del volume delle attività, di obiettivi raggiunti e prospettive future.

Le modalità di gestione amministrativa del Centro sono disciplinate dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

La sede amministrativa del Centro è responsabile della corretta gestione di tutta la documentazione a supporto del funzionamento del Centro e si impegna a condividere tempestivamente con gli uffici competenti dell'Amministrazione ogni atto di propria competenza.

### *Direttore*

Il Direttore coordina l'attività del Centro, di cui è responsabile.

È nominato dal Rettore, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico del Centro, tra persone di competenza delle tematiche di interesse del Centro.

### **Adesioni successive**



Un Dipartimento dell'Ateneo potrà chiedere di aderire a un Centro interdipartimentale successivamente alla sua costituzione. La richiesta motivata, approvata dal Consiglio della struttura richiedente, dovrà essere inviata al Direttore del Centro. Su tale richiesta si esprimerà l'organo deliberante del Centro.

Le adesioni vanno comunicate agli uffici competenti dell'Amministrazione.

#### **Durata e rinnovo**

Alla scadenza del Centro l'organo deliberante potrà proporre il rinnovo con le stesse modalità previste per l'istituzione. Alla proposta di rinnovo dovrà essere allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle prospettive di attività future.



## **COSTITUZIONE CENTRO INTERUNIVERSITARIO O ADESIONE A CENTRO ESISTENTE**

### **Proposta di costituzione e successiva istituzione**

La proposta di costituzione di un Centro Interuniversitario, indirizzata al Rettore, deve essere avanzata dal Dipartimento interessato, previa approvazione del rispettivo Consiglio.

Nella proposta devono essere indicate le ragioni che rendono opportuna la costituzione del Centro e le finalità che si intendono perseguire. Devono anche essere indicati, se possibile, i nominativi dei docenti partecipanti l'iniziativa.

La costituzione del Centro è formalizzata tramite una convenzione sottoscritta dagli Atenei costituenti il Centro, approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La convenzione deve essere redatta utilizzando la bozza allegata alle presenti Linee Guida.

In fase di proposta, non è necessario che il Dipartimento proponente approvi un testo convenzionale poiché questo è oggetto di contrattazione tra gli uffici competenti degli Atenei partecipanti e può quindi subire variazioni nel corso della procedura di costituzione del Centro.

Le convenzioni istitutive dei Centri prevedono comunque dei contenuti amministrativi di base illustrati nei paragrafi seguenti e sono redatte sulla base dei regolamenti universitari e delle correnti prassi amministrative.

Il Dipartimento proponente, al momento della proposta, si impegna quindi ad accettare tali contenuti di massima.

I contenuti di carattere scientifico sono invece redatti sulla base delle indicazioni fornite dal docente proponente/responsabile dell'iniziativa, sempre in accordo con gli altri Atenei.

### **Adesione a Centro esistente**

Un Dipartimento dell'Ateneo può chiedere di aderire a un Centro Interuniversitario esistente.

La richiesta motivata, approvata dal Consiglio della struttura richiedente, dovrà essere inviata al Direttore del Centro. Su tale richiesta si esprimerà l'organo deliberante del Centro.

In caso di accoglimento della richiesta, si procederà come indicato per le nuove costituzioni.

Le adesioni a un Centro esistente sono di norma formalizzate tramite la stipula di un atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva; l'atto è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

### **Composizione del Centro**

Al Centro aderiscono uno o più Dipartimenti dell'Ateneo.

Può essere consentito in talune circostanze, per ragioni scientifiche o organizzative, includere fra i soggetti aderenti anche Enti Pubblici di Ricerca non universitari, previo accordo con gli altri Atenei partecipanti.

Possono aderire al Centro enti e centri esterni e studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro secondo le modalità previste dalla convenzione istitutiva.

Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti nelle Università, che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste dalla convenzione istitutiva.

Di norma, possono inoltre collaborare alle attività del Centro studiosi e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università, che ne facciano richiesta, se previsto dalla convenzione. I collaboratori esterni non possono ricoprire cariche di gestione.



Le adesioni individuali e le richieste di collaborazione vengono presentate al Direttore e sono vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo.

### **Convenzione istitutiva (principi minimi)**

Le convenzioni istitutive dei Centri devono rispettare i seguenti principi minimi:

- nella definizione degli Organi occorre che vi sia distinzione tra Organo di indirizzo scientifico e Organo di gestione amministrativa e contabile; qualora sia previsto un unico Organo, l'eventuale presenza di rappresentanti di Enti esterni alle Università convenzionate non potrà essere superiore a un terzo dei componenti di parte universitaria;
- le rappresentanze negli Organi del Centro devono essere di norma paritaria tra le Università partecipanti, compatibilmente con la capacità delle Strutture aderenti di individuare propri rappresentanti;
- nell'Organo di gestione non può essere prevista la partecipazione di personale estraneo alle Università aderenti, salvo i rappresentanti di Enti convenzionati che contribuiscano alle attività del Centro, previa delibera dell'Organo collegiale; il numero di tali rappresentanti non può comunque essere superiore a un terzo dei componenti di parte universitaria;
- la sede amministrativa del Centro deve di norma coincidere con quella del Dipartimento di afferenza del Direttore;
- le norme di gestione amministrativa e contabile del Centro devono essere quelle dell'Università sede amministrativa; resta inteso che in caso di fondi divisi, assegnati alle singole sezioni del Centro, tali fondi saranno gestiti secondo le norme regolamentari in vigore presso la sede di appartenenza della sezione;
- i fondi assegnati a sezioni costituite presso l'Università saranno gestiti secondo le regole in vigore presso l'Università stessa per le Unità di spesa;
- devono in ogni caso essere rispettate le norme in vigore in ordine alla proprietà industriale e intellettuale;
- devono essere previste le risorse a disposizione per il funzionamento del Centro (finanziamenti, personale, attrezzature);
- deve essere regolamentata l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro e quella relativa alle coperture assicurative.

### **Rappresentanti dell'Ateneo e monitoraggio delle iniziative**

Ogni rappresentante dell'Università negli organi del Centro è nominato dal Rettore su indicazione del Dipartimento di afferenza e si impegna a vigilare sul corretto andamento delle iniziative del centro e dei flussi comunicativi.

Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore dell'Ateneo sede amministrativa e ha l'obbligo di presentare annualmente al Rettore una relazione sull'attività svolta dal Centro e sulla sua situazione finanziaria e patrimoniale.

La verifica dell'andamento dell'iniziativa è propedeutica all'eventuale rinnovo della convenzione istitutiva.

### **Rinnovo del Centro**

Alla proposta di rinnovo del Centro dovrà essere allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte e sulle prospettive di attività future. In particolare, la relazione sarà relativa ai seguenti aspetti:



- volume di attività in termini economico finanziari e situazione contabile relativa all'ultimo triennio;
- descrizione delle attività svolte;
- obiettivi raggiunti in termini di ricerca (progetti, pubblicazioni, seminari, convegni ecc.)
- eventuali modifiche intervenute rispetto ai contenuti della convenzione istitutiva
- indicazione della misura e della provenienza dei finanziamenti di cui il Centro prevede di poter disporre, sostenibilità finanziaria delle attività;
- motivazione dell'interesse a proseguire la collaborazione;
- indicazione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico;
- piano di sviluppo del Centro con breve presentazione della natura, degli obiettivi e dei programmi di attività previsti.

Alla proposta dovrà anche essere allegata la delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento e/o dei Dipartimenti interessati al rinnovo del Centro contenente:

- la rendicontazione dei benefici derivanti dalla partecipazione al Centro;
- la rendicontazione degli impegni che il Dipartimento ha assunto in termini di personale, mezzi, risorse, strutture, impianti, strumenti e forme di finanziamento;
- la rendicontazione sull'eventuale utilizzo di spazi dell'Ateneo.